

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO - Circolare del n. 3329/C del 4 marzo 1994: Disciplina attività Agenti e Rappresentanti di commercio.

Con riferimento alle precedenti Circolari esplicative della L. 3.5.1985, n. 204 e del relativo regolamento di attuazione, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti sulla materia, tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti al Ministero e degli indirizzi delineati in sede di esame dei ricorsi da parte della Commissione Centrale ai fini di una uniforme applicazione delle normative in tutto il territorio nazionale.

A) REQUISITI PROFESSIONALI

Per quanto attiene alla dimostrazione del requisito previsto al punto 2 dell'art. 5 della L. n. 204/85, si forniscono le seguenti precisazioni.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Come è noto, vi è stata sin dall'inizio dell'applicazione della legge notevole incertezza circa l'ammissibilità dell'attestazione di aver svolto attività di somministrazione di alimenti e bevande ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della capacità professionale.

La Commissione Centrale che inizialmente aveva adottato, in sede di decisione dei ricorsi, sia pur con notevoli perplessità, un indirizzo favorevole al riconoscimento del possesso del requisito in questione per coloro che avessero dimostrato di aver svolto per almeno un biennio attività di somministrazione, si era successivamente orientata su criteri più restrittivi, considerando valida ai fini dell'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti l'attività svolta in qualità di titolare o comunque di responsabile dell'esercizio soltanto se detta attività non fosse stata esclusivamente di somministrazione di alimenti e bevande ma anche di vendita.

Di recente la Commissione Centrale sempre in sede di esame dei ricorsi, riesaminata la questione della assimilazione degli esercizi di somministrazione a quelli commerciali anche alla luce della L. 1990 n. 287, ha assunto la decisione di considerare pienamente equiparabili l'esercizio delle due suddette attività ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della capacità professionale.

Ed invero alla luce della citata L. 287, che ha introdotto per il settore della somministrazione una autorizzazione comunale del tutto assimilabile in quanto a requisito professionale a quella prevista per gli esercizi commerciali, si è indotti a ritenere del tutto equiparabili le due attività ai fini che qui rilevano ponendosi la somministrazione come vendita per consumo sul posto anziché per asporto.

Cio' premesso, si sottolinea l'esigenza di assicurare il puntuale rispetto del dettato normativo (L. 204/85 - D.M. 218.1985) per questa come per altre attività di vendita, iscrivendosi solo coloro che abbiano operato "con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite". Tali mansioni trovano

corrispondenza per quanto riguarda i lavoratori dipendenti nell'inquadramento adeguatamente documentato nei primi due livelli contrattuali; ad esempio 1[^] e 2[^] (commercio) e 6[^] e 7[^] (industria).

Coadiutori di agenti e rappresentanti

Ad integrazione di quanto espresso nella Circolare n. 3109/86 circa i coadiutori, si fa presente che il possesso del requisito professionale puo' essere riconosciuto anche ai coadiutori degli agenti e rappresentanti di commercio. Cio' a condizione che l'attivita' svolta sia comprovata in modo idoneo e attestata dall'iscrizione all'I.N.P.S.

Attivita' lavorativa prestata part-time o con contratto di formazione lavoro

Per quanto concerne l'attivita' prestata part-time si ritiene che possa essere riconosciuta ai fini della dimostrazione del requisito professionale, purché ovviamente rientri nei livelli suindicati.

Per quanto riguarda invece l'attivita' svolta con contratto di formazione lavoro, si rileva che questa non puo' essere considerata valida ai fini dell'iscrizione, come del resto già evidenziato nella Circolare n. 3092/C del 10.12.1985.

Titolo di studio

Per quanto concerne i titoli di studio "abilitanti" all'iscrizione, si comunica che e' stato da tempo interpellato il Ministero della Pubblica Istruzione per una revisione dell'elenco dei suddetti titoli, in linea con quanto operato nei confronti del ruolo dei mediatori.

Nel frattempo deve considerarsi sempre valido l'elenco fornito con la Circolare n. 3243/C del 17.5.1991.

In proposito, tenuto conto dell'esigenza espressa dalla L. 7.8.1990, n. 241, di rendere piu' celeri i procedimenti amministrativi evitando passaggi burocratici non essenziali, si invita a voler formulare i quesiti in ordine ai titoli di studio per i quali insorgono dubbi o incertezze sulla loro equiparazione direttamente in sede locale al Provveditorato agli Studi o a livello centrale al Ministero della Pubblica Istruzione in quanto competenti in materia, inviando eventualmente a posteriori copia della risposta alla scrivente per opportuna conoscenza.

B) REQUISITI MORALI

Per quanto attiene al requisito di cui al punto c) dell'art. 5 della L. n. 204/85 si ritiene utile puntualizzare taluni aspetti relativi alle fattispecie di reato che piu' di frequente ricorrono in sede di esame dei ricorsi innanzi alla Commissione Centrale.

Assegni a vuoto

Si ribadisce innanzitutto che deve considerarsi ostativa all'iscrizione o alla permanenza nel ruolo la condanna per emissione di assegni a vuoto.

Molti ricorrenti, a seguito dell'entrata in vigore della L. 15.12.1990, n. 386 recante "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari", eccepiscono, essendo stati condannati ai sensi della normativa precedente, di aver diritto all'iscrizione se gli assegni non sono stati protestati.

In proposito si rileva che la L. n. 386/90 non ha modificato la fattispecie del reato in questione, ma solo le modalita' di sanatoria ed i tempi oltre i quali puo' essere iniziata l'azione penale. Di conseguenza, la condanna per il reato di emissione di assegni a vuoto, purché definitiva, non consente l'iscrizione o la permanenza nel ruolo agenti, indipendentemente dal fatto che l'assegno sia stato o meno protestato .

Violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (L. 22.12.1975, n. 685)

Pervengono sempre piu' numerosi ricorsi di aspiranti agenti cui e' stata negata l'iscrizione nel ruolo perche' condannati ai sensi della suddetta legge. In proposito, si rileva che nella maggioranza dei casi si tratta di condanna emessa ai sensi dell'art. 72 della legge stessa.

E' necessario al riguardo rammentare che, dovendosi sempre far riferimento alla pena edittale, la condanna ai sensi del 1^o comma di detto articolo e' ostativa all'iscrizione perche' rientra nella previsione residuale dell'art. 5, lettera c) della L. n. 204/85 (e' prevista la pena della reclusione da due a sei anni).

La condanna comminata invece ai sensi del 2^o comma dell'articolo non e' ostativa, in quanto la pena prevista e' da due a quattro anni.

Si e' rilevato che di frequente dal certificato del Casellario non risulta a quale comma si sia riferito il giudice, in quanto viene indicato soltanto "violazione art. 72".

In questi casi e' necessario acquisire la sentenza integrale per poter evincere se la condanna sia stata pronunciata ai sensi del 1^o o del 2^o comma e sia quindi ostativa o meno.

Si rileva infine che in riferimento a tali condanne viene di frequente presentata, anziché la riabilitazione, l'attestazione dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. In proposito si ritiene che i due istituti non siano equiparabili e che, pertanto, per superare una condanna ostativa occorra produrre sentenza di riabilitazione.

Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

In merito alle sentenze di condanna per reati ostativi pronunciati ai sensi degli artt. 444 e 445 del nuovo C.P.P., che prevedono l'applicazione di pena su richiesta delle parti concordemente, si osserva che, pur considerando il carattere di istituto sui generis della sentenza di patteggiamento, si tratta pur sempre di sentenza di condanna.

In linea con tale principio, la Commissione Centrale ha pertanto respinto i ricorsi inerenti a tale fattispecie.

Si e' potuto, infine, rilevare che frequentemente non viene osservato il disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 della L. n. 204/85 che prescrive la revisione del ruolo di cui trattasi ogni cinque anni.

In proposito si osserva che detta revisione oltre che a rispondere ad esigenze amministrative ed organizzative di trasparenza, di correttezza e di esatta rappresentazione della consistenza del settore, tende ad assicurare in via primaria la legittimazione degli iscritti all'esercizio dell'attività in funzione di tutela di terzi contraenti ed in definitiva della fede pubblica.

Si richiama pertanto l'attenzione sulla necessità di provvedere con puntualità a detto adempimento e si invita altresì a voler effettuare periodicamente verifiche incrociate tra i vari ruoli, albi, elenchi e registri coesistenti presso codesti Enti Camerali per evidenziare eventuali situazioni di irregolarità ed a promuovere i conseguenti provvedimenti.